REGOLAMENTO (CEE) N. 1530/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1152/78 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 516/77 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti di cui all'allegato I bis dello stesso regolamento ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità ; che tale regime è fondato su contratti tra produttori e trasformatori comunitari ;

considerando che, per favorire la regolarità degli approvvigionamenti delle imprese di trasformazione, occorre che i contratti di cui sopra vengano conclusi per un determinato periodo ; che, per garantire la massima efficacia delle operazioni fondate su tali contratti, è opportuno consentire alle parti di aumentare, sulla base di un atto aggiuntivo ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente iscritti nei medesimi ;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno definire le esigenze minime cui devono soddisfare i prodotti che possono essere oggetto dei contratti ;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto, è opportuno che l'organismo designato dallo Stato membro controlli per sondaggio il peso e la qualità dei prodotti consegnati alle imprese di trasformazione e che lo stesso organismo verifichi la contabilità di magazzino tenuta dalle stesse imprese ; che tale contabilità di magazzino deve comprendere le indicazioni minime necessarie ai fini del controllo della trasformazione dei prodotti che sono oggetto dei contratti ;

considerando che, affinché sia possibile verificare la fondatezza delle domande di aiuto alla produzione, è necessario precisare le indicazioni minime che devono figurare nelle domande stesse ;

considerando che l'articolo 3 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 516/77 prevede che, qualora il potenziale della produzione comunitaria rischi di provocare un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento, l'aiuto possa essere limitato alla produzione di un quantitativo determinato, tenendo conto della produzione media dei tre anni precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto ; che, qualora venga applicato l'articolo 3 bis, paragrafo 5, di cui sopra, occorre adattare le disposizioni necessarie per stabilire, per ogni impresa, il quantitativo massimo per il quale può essere concesso l'aiuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3], per le operazioni realizzate nel quadro di tale politica le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto, sono pagate sulla base del rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento in cui è stata realizzata l'operazione o parte di essa ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera come momento in cui è stata realizzata l'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che l'importo dell'aiuto per i concentrati di pomodoro varia in funzione del tipo di condizionamento ; che il condizionamento definitivo del prodotto può essere distribuito su un periodo piuttosto lungo ; che in tale situazione è opportuno consentire al trasformatore di ritardare la domanda di aiuto per il quantitativo di concentrati di pomodoro il cui processo di condizionamento non è ancora terminato ;

considerando che il fatto generatore del diritto all'aiuto alla produzione per la trasformazione dei prodotti si verifica al momento della trasformazione ; che i contratti di trasformazione riguardano un periodo di diversi mesi e che è quindi difficile determinare la data esatta di trasformazione di ogni partita ; che, conseguentemente, per garantire l'uniforme applicazione del regime di aiuto alla produzione, è opportuno utilizzare, per il calcolo del relativo importo in

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

moneta nazionale, il tasso di conversione valido alla fine del periodo previsto per ciascun prodotto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ciascuno dei contratti di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, in appresso denominati « contratti di trasformazione », è concluso per iscritto tra, da una parte, i produttori o le loro associazioni od unioni riconosciute e, dall'altra, i trasformatori o le loro associazioni od unioni legalmente costituite.

Il contratto di trasformazione può avere la forma di un impegno di conferimento concluso tra un produttore, da una parte, e la sua associazione o unione riconosciuta, dall'altra.

2. I contratti di trasformazione devono essere conclusi :

— anteriormente al 5 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all'industria nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 15 novembre,
— anteriormente al 31 maggio per le pesche che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 10 giugno e il 30 settembre,
— anteriormente al 25 agosto per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente) che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 5 settembre e il 31 dicembre.

Tuttavia, per la campagna 1978/1979, i contratti possono essere conclusi fino al :

— 31 luglio 1978 per i pomodori ;
— 31 luglio 1978 per le pesche ;
— 31 ottobre 1978 per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente).

3. Nei periodi di cui al paragrafo 2 i contraenti possono decidere, con clausola aggiuntiva scritta, di aumentare le quantità inizialmente previste nel contratto.

Le clausole aggiuntive devono essere stipulate entro il :

— 15 settembre per i pomodori ;
— 15 agosto per le pesche ;
— 15 novembre per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente).

Tuttavia, per la campagna 1978/1979 le clausole aggiuntive possono essere stipulate fino al :

— 30 settembre per i pomodori ;
— 31 agosto 1978 per le pesche ;
— 30 novembre 1978 per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente).

Tuttavia, per la campagna suindicata le clausole aggiuntive possono avere per oggetto al massimo il 40 % delle quantità iniziali previste nel contratto.

Articolo 2

Il trasformatore o la sua associazione o unione legalmente costituita trasmette un esemplare di ciascun contratto, eventualmente corredato delle relative clausole aggiuntive, prima della loro data di decorrenza, all'organismo designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte le materie prime e all'organismo dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la trasformazione.

Articolo 3

Le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile ed idonee alla trasformazione.

Articolo 4

1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 516/77 devono comprendere, in particolare, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 :

— la verifica della trasformazione delle quantità di materie prime consegnate in esecuzione dei contratti ;
— la verifica della conformità dei prodotti risultanti da questa trasformazione alle norme di qualità applicabili.

2. Le imprese di trasformazione interessate tengono una contabilità di magazzino da cui devono risultare, in particolare :

a) per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 :
 — le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente nell'impresa, distinguendo quelle che sono oggetto di contratti di trasformazione o relative clausole aggiuntive, nonché i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite ;
 — il peso di ciascuna partita entrata nell'impresa nonché, per le partite oggetto dei suddetti contratti, il nome e l'indirizzo del contraente ;
b) le quantità di prodotti finiti ottenute giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione.

3. L'organismo designato dallo Stato membro in cui viene effettuata la trasformazione procede

— a un controllo per sondaggio nell'impresa di trasformazione del peso e della qualità dei prodotti consegnati in esecuzione dei contratti ;

— alla verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa di trasformazione.

Articolo 5

1. Concluse le operazioni di trasformazione e al più tardi nei 90 giorni successivi, la domanda di aiuto alla produzione è presentata dal trasformatore all'organismo designato dallo Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione.

Tuttavia, per le prugne secche ottenute dalle susine d'innesto (prunes d'Ente) il trasformatore può presentare per ciascuna campagna due domande d'aiuto, la prima riguardante i prodotti ottenuti entro il 31 dicembre e la seconda riguardante i prodotti ottenuti dopo tale data.

2. La domanda di aiuto deve recare fra l'altro :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) l'indicazione delle quantità, ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive, di materie prime che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 3 e che sono consegnate in esecuzione di tali contratti o eventuali clausole aggiuntive ;

c) la fattura debitamente quietanzata dal produttore, o dalla sua associazione od unione riconosciuta, delle materie prime di cui alla lettera b), dalla quale risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo o, in caso d'impegno di conferimento, la dichiarazione del produttore attestante che il contraente gli ha corrisposto un prezzo almeno pari al prezzo minimo ;

d) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera b) ; nel caso che venga applicato il paragrafo 1, secondo comma, debbono essere indicate le quantità ottenute nel corso del periodo previsto per la trasformazione.

Per quanto riguarda i concentrati di pomodori, l'indicazione di cui alla lettera d) può essere completata dalla menzione della quantità di concentrato non superiore al 15 % della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che dev'essere presentata al più tardi il 31 marzo della campagna in corso.

Articolo 6

1. Qualora venga applicato l'articolo 3 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 516/77, la domanda di aiuto è completata dall'indicazione della media delle quantità prodotte dall'impresa nei tre anni che precedono la campagna per la quale è fissato l'aiuto.

2. Qualora il trasformatore abbia iniziato la produzione del prodotto da meno di tre anni, la sua domanda di aiuto è completata dall'indicazione, secondo il caso, della media delle quantità prodotte nel corso degli ultimi due anni o della quantità prodotta nel corso dell'anno che precede la campagna in oggetto.

3. Qualora taluni trasformatori abbiano cominciato la loro attività nel corso della campagna in oggetto, l'aiuto è limitato ad una quantità non eccedente una percentuale, da determinarsi in conformità della procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, della quantità globale per la quale i trasformatori di cui ai paragrafi precedenti possono beneficiare dell'aiuto.

Lo Stato membro interessato stabilisce, nei limiti della percentuale di cui sopra, la quantità globale ammessa al beneficio dell'aiuto e procede ad un'equa ripartizione di questa quantità tra i nuovi trasformatori.

4. Qualora un'impresa rinunci a trasformare il prodotto in oggetto, lo Stato membro ripartisce la quantità per la quale detta impresa poteva beneficiare dell'aiuto fra i nuovi trasformatori, conformemente al paragrafo 3. L'eventuale saldo è ripartito equamente fra gli altri trasformatori.

Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera che il fatto generatore del diritto all'aiuto alla produzione ha avuto luogo :

— il 30 novembre per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati e i succhi di pomodoro ;

— il 15 ottobre per le conserve di pesche sciroppate ;

— il 31 dicembre per le prugne secche.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo del o degli organismi designati in conformità degli articoli 3 bis e 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77 nonché le misure adottate per l'applicazione del regime di aiuto alla produzione.

Al più tardi il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione :

a) la quantità di materia prima
 — che è stata oggetto di contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive,
 — consegnata in esecuzione di tali contratti o clausole aggiuntive durante l'ultima campagna ;

b) la quantità di prodotti finiti ottenuta dopo la trasformazione delle materie prime di cui alla lettera a), secondo trattino, durante la stessa campagna ;

c) le giacenze dei prodotti di cui alla lettera b) esistenti al 15 gennaio dell'anno in questione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH